

TI_GERICHTE 10.2003.152 vom 15. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2003.152

FR: TI_GERICHTE 10.2003.152 du 15 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 10.2003.152 del 15 aprile 2003

Erwägungen

E. 49

cifra 3 CPS). 3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 17 aprile 2001 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS). 4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--. 5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS; vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2003 dal difensore; indetto il dibattimento 15 aprile 2003, al quale hanno partecipato l'accusato, assistito dal difensore, la testimone dott. _____, psicologa e psicoterapeuta, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all'audizione della testimone; sentito il difensore, il quale premette anzitutto che l'imputato è consapevole di quanto fatto e se ne pente. Evidenzia poi che il DAC è stato emanato senza concedere al signor _____ la possibilità di esprimersi e spiegare gli aspetti soggettivi della vicenda. Quest'ultimi hanno giocato un ruolo fondamentale nel caso qui in esame. In effetti, da oltre vent'anni la vita del signor _____ è influenzata pesantemente dalla difficilissima situazione psico-fisica in cui si trova il fratello minore a seguito di un incidente della circolazione. Quest'ultimo, che vive con la madre 73enne, è soggetto a gravi e costanti depressioni, che mettono a dura prova l'equilibrio psichico e fisico dei componenti della famiglia ed in particolare dell'imputato. Egli infatti è prevalso da un senso di colpa per quanto successo al fratello. La sera del 19 dicembre 2002 il signor _____ era stato chiamato dalla madre perché il fratello aveva avuto una crisi acuta. Egli si è immediatamente recato al domicilio della madre, dove ha trovato il fratello disteso immobile con del liquido bianco che usciva dalla bocca. Dopo averlo soccorso e calmato, profondamente sconvolto per quanto visto, egli ha bevuto dei grappini, intenzionato a rimanere per la notte accanto alla madre. Solo su insistenza di quest'ultima egli ha deciso di rientrare al suo domicilio. Risulta così essere dimostrato, anche grazie all'audizione della teste, che l'imputato si trovava in uno stato di grave angustia, riconosciuto quale attenuante dall'art. 64 CPS. L'avvocato precisa inoltre che l'imputato è stato fermato dalla polizia perché circolava troppo lentamente. Egli non ha pertanto creato alcun pericolo concreto. Per quanto concerne la revoca della sospensione condizionale della precedente pena, il difensore tiene a precisare che si tratta di un caso di lieve entità ex art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS. In conclusione chiede in via principale che l'accusato venga assolto, in via subordinata postula una riduzione della pena detentiva a 15 giorni sospesi condizionalmente e della multa a fr. 500.--, oltre alla conferma della sospensione condizionale della precedente condanna. In via ancora più subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse

confermata la revoca della suddetta sospensione condizionale, chiede che gli venga concesso di scontare la pena mediante il cosiddetto "braccialetto elettronico"; sentito da ultimo l'accusato, il quale ribadisce di non essere dedito al bere. Egli afferma di pagare un prezzo molto alto per le vicende personali e famigliari in cui è rimasto coinvolto. Grazie a questi eventi è comunque riuscito a smuovere la situazione, in effetti il caso del fratello è stato annunciato ai servizi sociali. In conclusione egli assicura questa Corte che non commetterà più le infrazioni qui imputategli; posti a giudizio i seguenti quesiti: 1. È il signor _____ autore colpevole di circolazione in stato d'ebrietà, per aver condotto l'autovettura _____ targata _____ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.68 – max 2.96 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2001 per analogo reato (alcolemia: 2.81 grammi per mille), nelle circostanze di luogo e di tempo riferite nel DA n. _____/_____del _____ 2003? 2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere ridotta la pena proposta? 3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì a che condizioni? 4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale, e se sì a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione? 5. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 17 aprile 2001? 6. In caso di risposta negativa al quesito n. 5, deve essere prolungato il periodo di prova, e, se sì, in che misura? 7. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio? letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. 41, 48, 49, 63, 64 CPS; 91 cpv. 1 LCS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; dichiara _____, di _____ e _____ nata _____, nato il _____ 1959, a _____, attinente di _____, domiciliato a _____, coniugato, dirigente di banca, autore colpevole di circolazione in stato d'ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, per aver condotto l'autovettura _____ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.68 – max 2.96 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2001 per analogo reato (alcolemia: 2.81 grammi per mille), per i fatti compiuti a _____ il 19 dicembre 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DA n. _____/_____del _____ 2003; condanna _____, 1. alla pena di 45 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni; 2. alla multa di fr. 2'500.--; 3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di questa sede di complessivi fr. 150.-- (fr. 400.-- in caso di motivazione scritta), oltre a quelle del decreto d'accusa di complessivi fr. 500.--; non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 17 aprile 2001 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, ma ne prolunga il periodo di prova di 18 (diciotto) mesi; ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS; assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS); le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: _____, Via _____, _____, Procuratore pubblico Antonio Perugini,

_____, _____, Avv. _____, Via _____, _____
_____, Comando della Polizia cantonale, _____, Sezione esecuzione pene e
misure, _____, Sezione della circolazione, _____, Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, _____, Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, _____. La sentenza è definitiva. Il

giudice:

Il segretario:

Distinta spese		a carico di _____	_____	, fr. 2500.00 multa
fr.	300.00	tassa di giustizia fr.	350.00	spese giudiziarie
fr.	50.00	testi fr.	3200.00	totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.